

Diritto Civile Contemporaneo

Rivista trimestrale *online* ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

www.dirittocivilecontemporaneo.com

Anno III, numero II, aprile/giugno 2016

LA RILEVANZA DEL VENIR MENO DELL'EVENTO CONDIZIONALE DOPO IL SUO AVVERAMENTO O DEL VERIFICARSI DELLO STESSO DOPO IL SUO MANCAMENTO: «CONDICIO SEMEL IMPLETA (NON) RESUMITUR, CONDICIO QUAE DEFICIT (NON) RESTAURATUR?»

Mirko Faccioli

La rilevanza del venir meno dell'evento condizionale dopo il suo avveramento o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: «condicio semel impleta (non) resumitur, condicio quae deficit (non) restauratur?»

di Mirko Faccioli

Con pronuncia del 29 febbraio 2016, il Tribunale di Agrigento si è occupato di una questione in tema di condizione contrattuale che, a dispetto della grande attenzione che entrambe da sempre riservano, in generale, all'istituto previsto e disciplinato dagli artt. 1353-1361 c.c., risulta essere quasi completamente inesplorata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (sicché sembra potersi ancora oggi affermare che il quadro generale degli studi *in subiecta materia* «presenta degli sviluppi ipertrofici su singole parti, e delle gravi atrofie rispetto ad altre parti, forse più vitali»: così A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 61).

La questione in discorso concerne la rilevanza del venir meno dell'evento condizionale dopo il suo avveramento o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: in altre parole, cosa deve ritenersi che accada al contratto se, una volta verificatasi o, rispettivamente, mancata la condizione, sopravvengano delle vicende che conducono al venir meno dell'evento o, rispettivamente, portano al suo avveramento? Il contratto sospensivamente condizionato e divenuto efficace in forza dell'avveramento della condizione, è destinato a perdere di efficacia in forza del venir meno dell'evento, o si deve al contrario ritenere che tale accadimento è irrilevante e che, quindi, quel contratto continuerà a produrre i suoi effetti? Il contratto risolutivamente condizionato, divenuto inefficace in virtù del verificarsi della condizione, è in grado di “rivivere” in seguito al venir meno della condizione *de qua*, o tale vicenda è da considerarsi priva di conseguenze giuridiche, sicché quel contratto sarà destinato a rimanere definitivamente inefficace? E analoghe domande si potrebbero evidentemente formulare, *mutatis mutandis*, con